



Rovio, 2 ottobre 2018

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE O GELO (Servizio di sgombero neve e spandimento sale)

Il Municipio di Rovio, richiamati

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- gli artt. 53, 93, 112, 113, 116, 117, 118 e 120 del Regolamento comunale (RC);
- e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

r i s o l v e

- Art. 1

Il Municipio esegue o fa eseguire lo sgombero della neve e lo spandimento del sale unicamente sulle strade di proprietà del Comune. L'erogazione del servizio su strade private viene gestito tramite iscrizione alla Cancelleria comunale dietro pagamento anticipato al Municipio. Le condizioni saranno pubblicate unitamente all'avviso per l'iscrizione.

- Art. 2

Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve, davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.

- Art. 3

È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.

- Art. 4

Durante le neviccate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, si vieta il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade e la permanenza di veicoli parcheggiati su posteggi pubblici che devono essere sgomberati dalla neve.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

- Art. 5

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

- **Art. 6**
I proprietari di terreni con piante e alberi devono potare i rami sporgenti verso le strade e piazze pubbliche, per evitare la rottura degli stessi e la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di rami, neve e di ghiaccio, da piante e alberi propri.
- **Art. 7**
È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- **Art. 8**
Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata
- **Art. 9**
Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
- **Art. 10**
Disposizioni finali
 1. Per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza fanno stato le disposizioni delle Leggi vigenti.
 2. Adottata con risoluzione municipale no. 1689 del 28.08.2018.
 3. Pubblicata a norma di legge durante il periodo dal 05.10.2018 al 06.11.2018.
 4. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Il Sindaco:



Riccardo Costantini

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:



Matteo Cortesi